

Documento preparatorio all’Audizione sul Disegno di Legge AS3533
Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese

Introduzione

La correlazione tra la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e la creazione di nuova occupazione qualificata, e il miglioramento della produttività e la competitività di un Paese, è ormai una certezza, supportata da stime macroeconomiche ed evidenze micro, accreditate da studiosi e organismi internazionali,

La Banca Mondiale ad esempio ha stimato in 1,21% l’impatto per i Paesi ad alto reddito di PIL aggiuntivo per ogni 10% di diffusione della banda larga¹.

Un recente studio evidenzia come il livello del Pil pro capite sia superiore di circa il 3-4 punti percentuali una volta che gli investimenti nelle reti di nuova generazione sono stati portati a termine².

Le stime di Confindustria Digitale, condotte sulla base delle tavole input-output, indicano per il settore ICT un moltiplicatore pari a 2,1 (per ogni 1.000 euro di aumento della domanda del settore ICT, l’output complessivo dell’economia aumenta di 2.100 euro circa). Poiché il settore ICT ha un impatto diretto sul PIL italiano pari a 45 mld. di euro, si può calcolare un effetto indiretto di oltre 90 mld. annui. Se gli investimenti in ICT delle imprese raddoppiassero (raggiungendo il livello dei Paesi del Nord-Europa) si avrebbe nel prossimo triennio un contributo ad un aumento del PIL del 4-5%. Internet può essere quindi il volano della crescita italiana.

Secondo una recentissima analisi³ dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico il principale settore che ha generato valore nelle economie avanzate in questi anni è l’economia di internet. Per la prima volta nella storia economica mondiale la prima azienda per capitalizzazione è una azienda che ha come principale fattore di produzione la conoscenza. Secondo l’Outlook dell’Ocse le migliori 250 aziende ICT del mondo hanno avuto un tasso annuo di crescita dei ricavi tra il 5% e il 10% nel periodo 2000-2011. E in piena crisi economica hanno aumentato gli investimenti in ricerca e sviluppo del 6%.


Il settore ICT continua ad attrarre gli investitori in capitale di rischio e negli Stati Uniti, il più grande mercato del mondo di venture capital, registra una quota superiore al 50% dell’insieme degli investimenti nel 2011. Gli investimenti in capitale di rischio si attestano al più alto livello mai

¹ Cfr. Qiang e Rossotto (2009), “*Economic Impacts of Broadband*”, in *Information and Communications for Development 2009: Extending Reach and Increasing Impact*, World Bank.

² Cfr. Czernic N., O. Falk, T. Kretschmer e L. Woessmann (2011), “*Broadband Infrastructure and Economic Growth*”, *The Economic Journal*, 121, 505-532).


³ Cfr. *OECD Internet economy outlook 2012*, ottobre 2012

raggiunto finora, eccezione fatta del picco anomalo del 2000 durante la bolla informatica. L'attività di R&S è in continua crescita, con la Corea e la Finlandia che investono una quota pari all'1,5% del PIL nella ricerca ICT.



Ovviamente anche l'occupazione ne ha beneficiato: nel 2011 le 250 migliori aziende ICT occupavano oltre 14 milioni di dipendenti nel mondo.

Anche in Italia, come in quasi tutti i Paesi Ocse l'incidenza degli occupati del settore ICT sugli occupati totali dell'economia è aumentata nel periodo 1995-2009, a dimostrazione di un tasso di crescita dell'occupazione superiore alla media.



C'è un mito che va dunque riconsiderato: la internet economy non distrugge posti di lavoro: ne crea di diversi. Il documento introduttivo⁴ al G-8 su internet tenutosi a Parigi nel 2011 ha stimato che ogni 2 posti di lavoro resi obsoleti dal digitale, internet ne crea 5 nuovi. Non è un passaggio privo di ripercussioni sociali, ma il saldo netto è positivo.

Ma la internet economy genera valore nella misura in cui si riesce a costruire un ambiente favorevole alle nuove imprese, allo *switch off* dei servizi pubblici tradizionali, alla circolazione dei contenuti, allo sviluppo delle transazioni on-line e delle nuove forme di comunicazione, contribuendo così alla realizzazione di quell'ecosistema digitale che è alla base del recupero di produttività. Tra le cause del ristagno della nostra produttività vi è infatti proprio l'insufficiente utilizzo delle nuove tecnologie⁵.

Non a caso il peso di internet nel PIL italiano è ancora al 2,5% contro, ad esempio, il 7% dell'economia inglese. Questo dato da solo spiega forse meglio di tutti il differenziale di crescita fra l'economia italiana e le economie occidentali che mantengono una prospettiva di sviluppo. C'è di più. Nel 2015 nel Nord Europa il peso sul PIL dell'economia internet raddoppierà, mentre, senza interventi, per l'Italia il peso dell'economia digitale rimarrà modesto.

Ed è per questo che l'azione di promozione del mercato va coordinata con un'azione mirata di policy a favore della diffusione dei servizi digitali evoluti. E' il binomio offerta-domanda nel suo complesso che deve essere al centro di una politica di sistema per aumentare la diffusione dei servizi digitali.

La realizzazione dell'agenda digitale per l'Italia rappresenta, quindi, la priorità per creare un ambiente favorevole alla crescita delle nuove generazioni e per uscire dalla crisi strutturale dell'economia.


Le conseguenze del mancato intervento si riflettono, sia per i cittadini che per le aziende, sugli indici di digitalizzazione che, secondo le ultime rilevazioni (giugno 2012) del "*Digital Agenda Scoreboard*" della Commissione Europea, attestano l'Italia su posizioni di retrovia sia sul fronte della domanda che sul fronte dell'offerta dei servizi digitali:

- le famiglie italiane con connessione fissa banda larga sono il 52% contro la media UE del 67%;
- gli utenti giornalieri di internet sono il 49% contro una media europea del 56%;
- i cittadini che usano servizi e-Government sono appena il 5% contro una media UE27 del 13%;
- i consumatori che usano servizi di e-banking sono il 20% contro una media europea del 56%;
- i cittadini con skill medio alti nelle ICT sono il 37% del totale contro il 43% della media UE;
- le imprese che utilizzano internet per vendere direttamente sono il 4% contro la media EU del 12%;

⁴ Cfr. "*Internet matters: the Net's sleeping impact on growth, jobs and prosperity*", Rapporto McKinsey, maggio 2011.

⁵ Cfr. Mario Draghi, Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia, maggio 2011

- le imprese che usano servizi e-Government sono il 39% contro il 69% della media UE27;
- le imprese che usano sistemi di e-procurement della PA sono il 7% contro l'11% della media europea.



Il Decreto interviene per superare questi gap su vari aspetti connessi alla Internet economy: dall'e-Government, alle reti di nuova generazione, dalle smart cities alle start-up innovative.

Limitandoci solo al primo aspetto segnaliamo che molte norme intervengono in modo innovativo per riportare efficienza nel ciclo produttivo della PA: ci riferiamo agli **archivi unici** ad esempio. La Pubblica Amministrazione usa i fattori produttivi in modo squilibrato (troppe risorse umane e troppa poca tecnologia oppure dove ha tecnologie innovative usa lavoro poco specializzato) e

tecniche di produzione superate, basate sul ciclo cartaceo di documenti, e quindi produce a costi superiori al necessario. Il decreto pone le basi per superare questa inefficienza.

Secondo le nostre stime la digitalizzazione e lo *switch-off* possono aumentare la produttività dei servizi pubblici tra lo 0,5 e 1% del PIL annuo.

Ma per rendere il sistema più efficiente occorre una strategia *end to end*. Occorre quindi intervenire sulla revisione dell'architettura delle informazioni, sull'aggiornamento delle infrastrutture, sulla piena interoperabilità dei dati tra le diverse pubbliche amministrazioni, su soluzioni standard che evitino duplicazioni e ridondanze, sull'unificazione degli strumenti di accesso ai servizi tramite la carta d'identità elettronica.

Il **fascicolo sanitario elettronico** è uno dei tasselli più importanti per costruire un modello di digitalizzazione end to end nel settore della Sanità. L'adozione di una piattaforma digitale integrata di Sanità permetterebbe non solo un maggiore controllo di gestione sulla spesa sanitaria finale, con un monitoraggio in tempo reale dei flussi, ma permetterebbe anche di accelerare la diffusione di servizi digitali in rete con **un risparmio di progetto stimato nell'11,7%** (circa 10 miliardi).

Questo non vuol dire investimenti aggiuntivi in ICT. La spesa ICT delle PA è di oltre 5 miliardi ma è contraddistinta da una forte frammentazione di iniziative, per cui si continua a spendere nell'informatizzazione di parti del sistema scollegate tra loro, senza ottenere benefici di efficienza.

Occorre una forte *governance* e una migliore riallocazione degli investimenti su grandi progetti su Sanità, o analoghe piattaforme per la Mobilità, per la Scuola, per la Giustizia.

Un esempio. In tutto il mondo è prevista una forte spinta verso la virtualizzazione dei data center e la riduzione dei consumi energetici connessi. In Italia la **Pubblica Amministrazione Centrale dispone ancora di oltre 1.033 data center**, caratterizzati da un numero di addetti e da uno spazio occupato eccessivi in confronto ai parametri tipici basati sulle nuove tecnologie *cloud*. Senza considerare la moltiplicazione dei centri di calcolo negli oltre 8.000 comuni ed enti locali italiani. **Secondo alcune stime i risparmi conseguibili attraverso un piano di migrazione su un cloud "ibrido" e di riduzione dei costi di gestione software arriverebbero a circa 1 miliardo annuo.**

Non sembra impossibile dunque raggiungere **risparmi per 20 mld. di euro** nel prossimo triennio se quanto previsto dal decreto fosse realizzato compiutamente e rapidamente.

In generale l'impatto a regime dell'Agenda Digitale italiana porterebbe vantaggi anche al mercato:

Dal lato delle famiglie un diffuso ricorso ad internet consentirebbe **un risparmio digitale di circa 2.000 euro l'anno** che potrebbe venire da minori spese: di gestione delle bollette, delle assicurazioni, dei conti correnti bancari, in turismo e benessere, in trasporti, così come da spese in abbigliamento e alimentari. Si tratta di 48 mld. di euro l'anno che potrebbero andare ad aumentare i consumi interni.

Sul tema dei pagamenti digitali **si stima un risparmio di circa 1 miliardo** (solo da minori costi vivi) che si otterrebbe pagando on-line alcuni tributi locali quali Ici/Imu, tariffa rifiuti, multe e bollo auto. Bisogna favorire anche i pagamenti in mobilità tramite i terminali di comunicazione mobile e in generale occorre

dare impulso all'integrazione digitale dei sistemi di pagamento, specie nei rapporti tra rete interbancaria e nuovi soggetti.

Anche dal lato delle imprese una maggiore propensione al web gioverebbe al sistema Paese. Infatti se tutte le imprese italiane aumentassero solo dell'1% il loro fatturato estero attraverso le vendite on-line, le nostre esportazioni totali aumenterebbero dell'8% pareggiando il saldo import-export di beni e servizi.

Contesto e principi di riferimento

Nei mesi trascorsi dalla costituzione della Cabina Regia per l'Agenda Digitale Italiana nello scorso febbraio è stato svolto un intenso lavoro preparatorio che ha condotto alla definizione di un testo normativo che ad avviso delle imprese italiane dell'ICT, riunite in Confindustria Digitale, è coerente con l'obiettivo di dare una svolta all'innovazione in senso digitale del Paese come è stato più volte richiesto anche dalle Istituzioni Europee.

Confindustria Digitale ha avuto una proficua collaborazione con la Cabina di Regia, e ha riscontrato nel Governo attenzione verso le proposte e i suggerimenti provenienti dal mondo delle imprese, che hanno trovato ampio risalto nelle norme che sono state approvate con il Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179.

Il Decreto, che approda ora in Parlamento per la conversione, è un provvedimento che finalmente introduce nella società ed economia italiane fattori antirecessivi e reali opportunità di cambiamento.

E' opportuno rilevare come il decreto contenga interventi normativi essenziali su molti dei capitoli dell'Agenda Digitale, ma al contempo siano rimaste non trattate alcune aree di intervento molto importanti, e che hanno un alto livello di priorità nell'Agenda Digitale Europea: **ci riferiamo alla razionalizzazione dei servizi di e-government con l'obiettivo sia di condividere risorse ed infrastrutture, sia di renderli più facilmente fruibili, allo sviluppo dell'E-Commerce a livello nazionale; alla formazione e alle competenze digitali di cittadini, lavoratori e categorie disagiate; agli interventi necessari per creare un eco-sistema internet che favorisca lo sviluppo dell'offerta di contenuti e servizi digitali sul web garantendo al contempo una moderna ed efficace tutela della proprietà intellettuale e industriale.**

E' auspicabile che Governo e Parlamento lavorino per colmare questa lacuna a breve con un intervento organico su queste aree per completare il disegno dell'Agenda Digitale Italiana.

E' altrettanto importante che sia colmata un'altra lacuna del provvedimento: **la declinazione degli obiettivi da raggiungere e le relative scadenze temporali, cioè l'elemento caratterizzante dell'Agenda Digitale Europea.**

Occorre che siano declinati con chiarezza, e con scadenze temporali, gli obiettivi dei progetti di digitalizzazione in un'ottica di *switch-off* dei servizi tradizionali di sportello e dell'uso della carta.

In sintesi comunque le imprese del mondo ICT ritengono che il Decreto sia condivisibile nella sue linee generali e che l'insieme delle norme appaia adeguato a dare un'accelerazione concreta alla realizzazione della Digital Agenda in Italia.

Si deve peraltro evidenziare come l'efficacia e l'incisività di questo provvedimento sia essenzialmente legata a due fattori:

- che la fase applicativa sia velocizzata e vi sia certezza dell'effettiva realizzazione di quanto previsto dalle norme, entro tempi brevi e con una *governance* unitaria;

- che l'impianto normativo sia mantenuto intatto e coerente (soprattutto con riferimento ad alcune norme "chiave" per l'implementazione dell'Agenda Digitale)

In relazione al primo aspetto va notato come la quasi totalità delle norme contenute nel Decreto Legge rinvii ad una normazione di secondo livello (dpcm, decreti o regolamenti ministeriali) i cui tempi di emanazione sono lunghi o in taluni casi assenti.

La calendarizzazione dell'emanazione della normativa secondaria di dettaglio è comunque importante, e ancora più importante è il rispetto di questa tempistica.

Tra le norme del decreto che prevedono l'emanazione di dpcm, decreti o regolamenti ministeriali, senza che ne sia esplicitata la relativa tempistica, citiamo a puro titolo esemplificativo, gli art.1, 2, 4, 13, 14, 15, 19 e 20.

E' di tutta evidenza quanto sia fondamentale per la realizzazione dell'Agenda Digitale Italiana accelerare la fase di definizione dei decreti attuativi. L'incertezza sulla tempistica con cui saranno definite regole e modalità dei progetti, infatti, potrebbe indurre le pubbliche amministrazioni a rinviare gli investimenti innovativi pesando in modo negativo sul mercato.

Va sottolineato poi come l'emanazione di gran parte delle norme di secondo livello coinvolga una pluralità di amministrazioni.

È pertanto assolutamente necessario assicurare una *governance* unitaria di questi processi, perché le norme e i progetti sono indissolubilmente interconnessi e troppo spesso è accaduto in passato che i progetti rimanessero bloccati dall'indeterminatezza della normativa secondaria.

Tale governance dovrebbe essere posta in capo alla neonata Agenzia per l'Italia Digitale, ma evidenziamo che nell'impianto attuale il ruolo della stessa è spesso marginale. Infatti in alcuni casi l'Agenzia figura come proponente della normativa secondaria, in altri casi fornisce esclusivamente un parere o è del tutto assente.

Riteniamo coerente con il disegno che ha portato all'istituzione dell'Agenzia affidarle questo ruolo di coordinamento tra le amministrazioni, in quanto è indispensabile assicurare un meccanismo di *governance* che mantenga la coerenza tra la fase applicativa e gli obiettivi fissati nel decreto legge e nell'Agenda Digitale Italiana assicurando anche il rispetto dei tempi.

In relazione al secondo punto è indispensabile che l'insieme delle norme sia mantenuto nella sua integrità e coerenza, e soprattutto si eviti di "attenuare la portata innovativa" di alcune norme chiave. Ci riferiamo, in primo luogo, alle norme del pacchetto E-Government, che sono intrinsecamente correlate, e pertanto il venir meno di una, o l'attenuazione della sua efficacia, precluderebbe la possibilità di centrare l'obiettivo di digitalizzare il rapporto tra cittadino e PA.

Ma lo stesso principio vale per le norme sulla creazione di un ecosistema favorevole alla nascita delle start-up innovative, e alla realizzazione dei progetti per le comunità intelligenti.

Anche nel pacchetto di norme dedicato alla riduzione del *digital divide*, infine, è opportuno mantenere, e in alcuni casi rafforzare, le disposizioni indirizzate a facilitare gli investimenti nelle reti di nuova generazione.

Gli Emendamenti

Entrando specificatamente nel merito delle proposte migliorative al Decreto, che Confindustria Digitale ritiene opportuno proporre al Legislatore, segnaliamo anzitutto che, avendo il Governo scelto la via di un ampio ricorso alla normativa secondaria, molti di questi interventi possono più utilmente trovare collocazione nella fase attuativa.

Residuano tuttavia alcuni selezionati temi sui quali riteniamo indispensabile un intervento correttivo in sede di conversione del Decreto Legge.

INDICE

EMENDAMENTO ALL'ART. 1 (Art. 1 - Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato)	10
EMENDAMENTO ALL'ART. 8 (Art. 8 - Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto)	11
EMENDAMENTO ALL'ART. 9 (Art. 9 - Dati di tipo aperto e inclusione digitale)	12
EMENDAMENTO ALL'ART. 9 (Art. 9 - Dati di tipo aperto e inclusione digitale)	13
EMENDAMENTO ALL'ART. 12 (Art. 12 - Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario).....	14
EMENDAMENTO ALL'ART. 12 (Art. 12 - Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario).....	15
EMENDAMENTO ALL'ART. 14 (Art. 14 – Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)	16
EMENDAMENTO ALL'ART. 14 (Art. 14 – Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)	17
EMENDAMENTO ALL'ART. 14 (Art. 14 – Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)	18
EMENDAMENTO ALL'ART. 14 (Art. 14 – Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)	21
EMENDAMENTO ALL'ART. 15 (Art. 15 - Pagamenti elettronici)	22
EMENDAMENTO ALL'ART. 20 (Art. 20 – Comunità intelligenti)	23

EMENDAMENTO ALL'ART. 1 (Art. 1 - Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato)

All'articolo 1, comma 1, dopo le parole "definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali," inserire le seguenti: ", di promozione del *cloud computing* come modalità di erogazione dei servizi informatici".

Motivazione

Tra gli obiettivi del decreto-legge relativamente all'attuazione dell'Agenda digitale italiana andrebbe anche indicata la promozione della condivisione e virtualizzazione dei dati su reti informatiche. Infatti il passaggio a strumenti di collaborazione online per la creazione, elaborazione e gestione di documenti condivisi (c.d. *cloud computing*) può portare, oltre ad una significativa opportunità di risparmio, ad un aumento dell'efficienza e della produttività della pubblica amministrazione. Ciò è particolarmente importante per gli enti minori - in cui le spese per l'acquisto e la manutenzione di strutture interne hanno un peso molto significativo sul bilancio - che solo passando a strumenti di *cloud computing* potranno non restare penalizzati in termini di infrastruttura tecnologica. Per questo si ritiene opportuno proporre la modifica all'articolo 1, comma 1.

Dall'attuazione di questo emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO ALL'ART. 8 (Art. 8 - Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto)

All'art. 8 comma 3: eliminare le parole "nel rispetto della normativa comunitaria" ; e dopo le parole "attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche" aggiungere le seguenti : *"attraverso l'addebito diretto su credito telefonico"*

Motivazione

La modifica proposta è volta a chiarire che il costo del biglietto possa essere addebitato sul dispositivo di telecomunicazioni (credito telefonico/addebito in conto telefonico).

Diversamente con gli strumenti di pagamento in mobilità, che la disposizione intende incentivare, potrebbero intendersi solo quelli associati ad un conto bancario e/o a una carta di credito/carta di pagamento. Si segnala che in alcuni paesi europei quali Finlandia, Svezia, Francia e Belgio la banca nazionale ha autorizzato gli operatori a compiere tali attività in deroga alla normativa comunitaria, proprio perché servizio di pubblica utilità, nonché veicolo volto ad agevolare la vita quotidiana del cittadino anche in funzione di una maggiore penetrazione dell'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici.

Dall'attuazione di questo emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO ALL'ART. 9 (Art. 9 - Dati di tipo aperto e inclusione digitale)

Art. 9 - Dati di tipo aperto e inclusione digitale

All'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso 3, lettera b), numero 1), dopo le parole "anche per finalità commerciali" aggiungere le seguenti: ", in formato disaggregato".

Motivazione

L'orientamento a livello internazionale è che i dati pubblici devono essere forniti così come sono stati raccolti alla fonte, a condizioni tali da permetterne il riutilizzo e la redistribuzione: ciò comprende la possibilità di combinarli con altre basi di dati. Fatte salve le necessarie tutele della privacy i dati devono quindi essere il più possibile "grezzi" e rilasciati in formato interoperabile, non aggregati in successive elaborazioni.

Le Pubbliche Amministrazioni devono considerare una priorità la raccolta, gestione e distribuzione di dati grezzi e disaggregati (non sensibili), favorendo così anche l'iniziativa privata per lo sviluppo di applicazioni ed interfacce per la loro rielaborazione, consultazione, fruizione e pubblicazione. Gli open data aprono nuove opportunità a chi investe nella rete, incentivando la crescita del nuovo modello di produzione dell'economia immateriale.

Il rilascio di dati in formato quanto più possibile grezzo è inoltre particolarmente rilevante per promuovere la trasparenza della Pubblica Amministrazione, e dare ai cittadini la possibilità di comprendere il funzionamento e i costi dei servizi pubblici, accrescendone consapevolezza e responsabilità.

Condizione essenziale affinché i dati in formato aperto siano effettivamente riutilizzabili da chiunque ai fini di promuovere attività economiche e sociali, è che tali dati siano rilasciati in formato quanto più possibile grezzo e disaggregato, in modo che si possa riutilizzare il dato stesso con facilità.

Dall'attuazione di questo emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO ALL'ART. 9 (Art. 9 - Dati di tipo aperto e inclusione digitale)

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

“Art. 9-bis - Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione

1. All'articolo 68, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: *a) software* sviluppato per conto della pubblica amministrazione; *b) riutilizzo di software* o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione; *c) software* libero o a codice sorgente aperto; *d) software* di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso; *e) software* fruibile in modalità *cloud computing*; *f) software* combinazione delle precedenti soluzioni. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.”

Motivazione

La formulazione proposta consente alle pubbliche amministrazioni per quanto riguarda l'acquisizione dei programmi informatici la libertà di scelta tra le diverse opzioni indicate al fine di adottare la soluzione, a seconda dei casi, ritenuta migliore sulla base di una valutazione comparativa che consente la scelta più opportuna dal punto di vista tecnico ed economico. Non appare corretto infatti stabilire prioritariamente le soluzioni da adottare, escludendo di fatto, a priori, una data opzione, così come avviene ai sensi del vigente comma 1, dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 10, dell'articolo 22, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La modifica infatti, da ultimo introdotta dal decreto sviluppo, comporta di fatto l'esclusione o la marginalizzazione dell'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso, rendendo difficile l'adozione di tale soluzione anche nei casi in cui obiettivamente potrebbe essere preferibile (si pensi ad esempio il caso dell'attività dei *system integrator*). La formulazione proposta si presenta neutra, lasciando maggiore scelta alle amministrazioni che, attraverso la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le soluzioni disponibili sul mercato, effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale, riescono ad ottimizzare il rapporto costi/benefici. Tra le soluzioni disponibili, vengono inoltre ammesse quelle realizzate in modalità di *cloud computing*, che nell'attuale normativa vengono di fatto tralasciate.

Dall'attuazione di questo emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO ALL'ART. 12 (Art. 12 - Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario)

All'articolo 12, comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: "*d) accesso in ogni momento da parte del cittadino per usufruire dei servizi sanitari on line.*";

Motivazione

Il FSE non dovrebbe servire esclusivamente per gli operatori e le amministrazioni sanitarie, ma anche ai fini dell'accesso da parte dei cittadini ai servizi sanitari disponibili in rete. Tale obiettivo è essenziale alla pubblica amministrazione digitale ed è riflesso nell'azione 75 dell'Agenda digitale europea.

Dall'attuazione di questo emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO ALL'ART. 12 (Art. 12 - Fascicolo sanitario elettronico e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario)

All'articolo 12 dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-*bis*. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui alla lettera *d*) del comma 2, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni *software* adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni".

Motivazione

Nel permettere l'accesso in ogni momento da parte del cittadino per usufruire dei servizi sanitari on line è essenziale che vengano garantiti principi di sicurezza e riservatezza dei dati personali particolarmente sensibili contenuti nel FSE; l'accesso a tali dati da parte dei cittadini dovrà dunque essere protetto da tecnologie che garantiscano alti standard di protezione e *privacy*.

Al fine di garantire sia l'accessibilità delle nuove tecnologie (*web* e soluzioni mobili) che l'applicazione delle linee guida per i siti web pubblici, e alla luce dell'implementazione di servizi pubblici erogati anche attraverso tecnologie digitali mobili, inoltre, si propone l'introduzione di una nuova norma che renda obbligatori contenuti e applicazioni accessibili tramite tali tecnologie.

Dall'attuazione di questo emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO ALL'ART. 14 (Art. 14 – Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)

All'art. 14 comma 5 sostituire le parole *<può essere ridotta>* con *<è ridotta>*; sostituire le parole *<tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione>* con *<i due anni successivi alla fine dei lavori>*.

Motivazione

L'obiettivo della modifica è chiarire definitivamente la possibilità di ridurre la profondità di scavo, in caso di tecniche non invasive, senza che vi sia di volta in volta necessità che l'ente concessionario della strada si esprima. La normativa esistente (comma 15-bis dell'articolo 2 del D.L. 112/08, convertito in legge 133/08, come modificato dal D.L. 40/2010, convertito in Legge 73/2010), infatti, già prevede la possibilità di ridurre la profondità dello scavo, riservando tuttavia agli enti proprietari della strada la facoltà di autorizzare tale riduzione. Inoltre, si ritiene che un periodo di due anni ai fini della garanzia della integrità del corpo stradale dopo l'effettuazione dei lavori rappresenti un periodo di tempo più che congruo. Viceversa, un impegno esteso a tutta la vita utile del corpo stradale appare sproporzionato ed eccessivamente oneroso per l'operatore di TLC, dal momento che dopo due anni eventuali fenomeni di cedimento della strada e/o del ripristino non possono certo essere ricondotti alle attività di scavo. Il termine di due anni è peraltro coerente con le prassi in uso tra operatori di TLC ed Enti concessionari delle strade.

Dall'attuazione di questo emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO ALL'ART. 14 (Art. 14 – Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)

All'art. 14, dopo il comma 10, introdurre il seguente comma 10 bis: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga a quanto stabilito dall'articolo 93, comma 2, secondo periodo, del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, i comuni e le province non applicano, per l'occupazione, anche temporanea del suolo e del sottosuolo con reti e con impianti di comunicazione elettronica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, ovvero il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettera e), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 507 del 1993."

Motivazione

Si chiede di stabilire l'eliminazione di TOSAP e COSAP per l'installazione di tutte le reti di comunicazione elettronica estendendo la norma anche all'occupazione temporanea e facendo salvi i principi di neutralità tecnologica e di non discriminazione.

La norma si pone così in coerenza con l'obiettivo dello sviluppo della banda larga come priorità per il Paese, facilitandone la realizzazione attraverso la diminuzione dei costi amministrativi connessi. In questo senso va anche la proposta di legge parlamentare (art. 3 comma 1 del testo unificato A.C. n. 4891 Gentiloni Silveri e A.C. n. 5093 Palmieri) sull'agenda digitale italiana, approvata in modo "bipartisan" il 26 luglio 2012 dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati e recante "Disposizioni per lo sviluppo dei servizi elettronici e digitali. Nella predetta proposta di legge parlamentare l'impatto finanziario dell'agevolazione è stato valutato come estremamente modesto, e infatti l'art.32, 1° comma indicava in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il fabbisogno complessivo necessario per coprire sia questa agevolazione, che le agevolazioni in materia di start up innovative. Pertanto i modestissimi maggiori oneri derivanti dall'introduzione di questa agevolazione possono essere coperti senza difficoltà dal meccanismo di finanziamento individuato all'art.38, 3° comma, lettera d) del Decreto, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso Fondo.

EMENDAMENTO ALL'ART. 14 (Art. 14 – Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)

All'art. 14, dopo il comma 10, introdurre il seguente comma 10 ter: "Gli impianti di comunicazione elettronica e le relative opere accessorie infrastrutturali, assimilati alle opere di urbanizzazione primaria ai sensi del combinato disposto degli artt. 86, comma 3 e 87 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, non si intendono soggetti agli obblighi di iscrizione al catasto edilizio urbano."

Motivazione

Gli Operatori di comunicazioni elettroniche hanno da tempo proceduto a installare gli impianti di comunicazione elettronica e le relative opere infrastrutturali - come box, pali, tralicci - su terreni e aree la cui proprietà fa capo a soggetti terzi, rappresentando tale attività l'unica modalità possibile per garantire la diffusione del pubblico servizio di comunicazione elettronica su tutto il territorio nazionale.

Sotto l'aspetto giuridico si rileva che gli Operatori stipulano con i terzi proprietari contratti che possono essere assimilati al contratto tipico di locazione (ovvero a quello di concessione ove il proprietario sia un soggetto pubblico) in cui alla messa a disposizione del terreno o dell'area da parte del proprietario corrisponde il pagamento di un canone da parte dell'Operatore. Con tali regolamenti contrattuali viene convenuto che il conduttore (ovvero l'Operatore o chi per esso) possa installare i propri apparati in infrastrutture accessorie, a condizione, tuttavia, che i medesimi apparati e relative strutture accessorie siano collocati in via non definitiva e, quindi, temporaneamente, in vista del momento dell'estinzione del rapporto negoziale per finita locazione, allorché il terreno o l'area dovrà tornare nella piena ed esclusiva disponibilità del proprietario nello status quo ante, vale a dire nella situazione originaria e antecedente al perfezionamento del contratto.

Nei confronti di tale situazione la vigente legislazione dà adito a dubbi interpretativi ed incertezze in merito alla sussistenza o meno dell'obbligo dell'accatastamento di detti impianti e delle relative opere accessorie infrastrutturali, causando di fatto un ostacolo al pieno sviluppo delle reti nel territorio italiano e un limite agli investimenti: questo proprio in un momento strategico per lo sviluppo tecnologico del Paese.

L'emendamento che si intende presentare è orientato a escludere che gli impianti di comunicazione elettronica e le relative opere accessorie infrastrutturali possano essere qualificate come unità immobiliari urbane (u.i.u.) oppure come prefabbricati e, quindi, non appaiono applicabili le condizioni richieste dalla vigente disciplina catastale, per le seguenti ragioni:

l) in base alla disciplina catastale, non appaiono ricorrere nel caso concreto i requisiti dell'autonomia funzionale e reddituale e quello della stabilità nel tempo e nello spazio che, ai sensi

dell'art. 2 del D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, connotano la nozione di unità immobiliare urbana e di manufatto prefabbricato. In particolare, l'autonomia funzionale e reddituale manca, in quanto gli impianti di comunicazione elettronica e relative opere accessorie infrastrutturali fanno parte di una rete complessa, costituendo essi solo una parte di un'intera rete composta da altri impianti allocati su altre opere infrastrutturali accessorie; quindi, isolatamente considerati, non potrebbero avere alcuna funzionalità operativa concreta né essere in grado di generare un reddito autonomo. Parimenti non ricorre nel caso di cui trattasi neppure il requisito della stabilità nel tempo e nello spazio (previsto dal c. 3, art. 2 del citato DM n. 28/1998) atteso che i contratti di locazione (o di concessione) prevedono, normalmente, l'obbligo di ripristinare lo status quo ante dei luoghi a spese del conduttore tramite la rimozione delle installazioni al termine del rapporto contrattuale. Concludendo sul primo profilo, si può affermare che il concetto di unità immobiliare urbana come definito dalla normativa catastale mal si attaglia agli impianti di comunicazione elettronica e alle relative opere accessorie infrastrutturali che, in tal senso, si avvicinano, invece, alle opere definite dalla norma come opere particolari;

II) in base alla disciplina di settore, si evidenzia che l'art. 86, comma 3, D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, "Codice delle comunicazioni elettroniche", procede espressamente a equiparare tutte le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione - tra cui rientrano gli impianti di comunicazione elettronica e le relative opere accessorie infrastrutturali - alle opere di urbanizzazione primaria indispensabili per la vivibilità dell'abitato e la cui esistenza si rende necessaria per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita della popolazione: dette opere primarie, come affermato dalla Commissione Tributaria Regionale per l'Emilia Romagna, sezione di Bologna, decidendo proprio in materia di accatastabilità di un impianto di comunicazione elettronica di un Operatore, nella sentenza n. 123/09 del 14 gennaio 2009, "non sono oggetto di accatastamento in quanto non rientrano fra "i fabbricati e le altre costruzioni stabili" suscettibili di accertamento catastale ex art. 4, r.d.l. n. 652/1939, e, in ogni caso, in quanto a esse non è riconoscibile alcuna autonoma potenzialità reddituale, intesa come capacità di costituire un cespite indipendente secondo l'uso locale (art. 5, r.d.l. n. 652/1939; art. 40 del D.P.R. n. 1142/1949)". Inoltre, in base al disposto dell'art. 90, comma 1 del citato decreto gli impianti di reti di comunicazione elettronica hanno carattere di pubblica utilità. Infine, dalla norma di cui all'art. 93 rubricato "Divieto di imporre altri oneri", si può ritenere che, fuori dalle ipotesi previste dal comma 2 del citato art. 93, non è consentita l'imposizione di ulteriori oneri di natura fiscale. Infatti, laddove si è inteso predisporre l'applicazione di tributi agli impianti di comunicazione, questo è stato fatto nell'ambito della normativa di settore e con previsioni espresse e inequivocabili. In conclusione, dal combinato disposto di queste tre disposizioni consegue: i) la riconduzione legale degli impianti di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria, ii) l'attribuzione ad esse per legge del carattere di pubblica utilità, iii) una disposizione espressamente dedicata a escludere altri oneri fiscali rappresentano un chiaro indice della volontà del legislatore di escludere tali impianti dalla procedura di accatastamento.

III) Da ultimo, si rileva che sempre la normativa di settore, all'art. 87, comma 3 del Codice delle comunicazioni elettroniche, prevede che l'installazione di qualunque impianto di comunicazione

elettronica è preceduta dall'invio di un'istanza di autorizzazione all'Ente locale, che dovrà essere acquisita al "Catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di origine industriale".

La citata disposizione appare rafforzativa della tesi secondo cui gli impianti di comunicazione elettronica non devono essere soggetti all'obbligo di iscrizione al Catasto nazionale dei terreni e dei fabbricati, in quanto al riguardo già di per sé soggetti a specifica normativa di settore.

Dall'attuazione di questo emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO ALL'ART. 14 (Art. 14 – Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali)

All'art. 14 comma 7 eliminare la parola <propria>; sostituire le parole <emissioni elettroniche> con le parole <emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza>.

Motivazione

L'eliminazione del termine "propria" ha lo scopo di evitare che strumentalmente si possa provare ad opporsi al passaggio della fibra contestando una eventuale diversità tra il soggetto proprietario della rete e quello che intende fare passare la fibra andando così a vanificare gran parte della semplificazione e della accelerazione che la norma vuole perseguire per la veloce diffusione nel paese delle reti in fibra ottica.

Inoltre il termine "elettroniche" rischia di essere così generico da inficiare l'applicazione della norma e deludere la volontà del legislatore di promuovere lo sviluppo delle reti in fibra ottica. La modifica proposta consente invece l'accesso anche ai cavi elettrici per l'alimentazione.

La sostituzione proposta è del resto coerente con l'intento di evitare che anche l'installazione di antenne per telefonia mobile rientri nella semplificazione.

Dall'attuazione di questo emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO ALL'ART. 15 (Art. 15 - Pagamenti elettronici)

All'articolo 15, comma 4, dopo le parole "sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito" aggiungere le seguenti: *"e l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi compresi i servizi di home banking e remote payments messi a disposizione dai soggetti abilitati"*.

Motivazione

La disposizione dell'articolo 15, al fine di dispiegare la massima efficacia per favorire l'utilizzo della moneta elettronica ed il diffondersi delle transazioni *on line*, deve essere più ampia e generale possibile ricomprendendo nell'obbligo previsto dall'articolo 15 anche i pagamenti effettuati attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi compresi i servizi di *home banking* e *remote payments* messi a disposizione dai soggetti abilitati e gli strumenti di pagamento in mobilità.

Dall'attuazione di questo emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTO ALL'ART. 20 (Art. 20 – Comunità intelligenti)

All'art. 20 comma 2, dopo le parole "*È istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il Comitato tecnico delle comunità intelligenti, formato da*" sostituire la parola "*nove*" con la parola "*undici*"; e dopo le parole "*di cui uno proveniente da atenei nazionali,*" sostituire la parola "*uno*" con la parola "*tre*".

Motivazione

Il Comitato Tecnico previsto dall'art. 20 avrà importanti compiti di attuazione delle iniziative per le comunità intelligenti; poiché queste saranno basate su piattaforme tecnologiche si ritiene necessario garantire un'efficace presenza di rappresentanza istituzionale dell'industria ICT in seno al Comitato stesso.

Attualmente è previsto che un solo rappresentante sia nominato dal direttore dell'Agenzia tra associazioni di cittadini e di imprese maggiormente rappresentative. Qualora il direttore scegliesse un rappresentante di associazioni di consumatori (interpretazione possibile) il Comitato non avrebbe alcun componente di diretta rappresentanza dell'industria ICT.

Con l'aumento da nove a undici componenti del comitato e da uno a 3 di rappresentanti di nomina del Direttore tra associazioni di cittadini e di imprese sarebbe maggiormente garantita l'esigenza di rappresentanza degli stakeholders.

Dall'attuazione di questo emendamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.